

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Massera Prof. Alberto, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5/DOMUS BRESSO DEL 29.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – com. Uff. n. 584 dell’1.4.2008)

La C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Bresso (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Serges Prof. Giovanni, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL’ A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PINK SPORT TIME/ACMEI BARI C.F. DEL 12.04.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 83 del 17.4.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pink Sport Time di Bari, annulla la sanzione dell’ammenda inflitta. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 24 Aprile 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete